

Emendamenti ed integrazioni da apportare al Regolamento Organico

<p style="text-align:center">REGOLAMENTO ORGANICO <i>approvato dal C.F. con delibera n.105 dell'11.06.2005 e dalla G.N. del C.O.N.I. con delibera n.267 del 15.06.2005</i></p>	<p style="text-align:center">REGOLAMENTO ORGANICO Proposta di emendamenti ed integrazioni (Testo con modifiche in evidenza*) <i>*Legenda:</i> <i>Modifiche per adeg. a Statuto (in corsivo gras.)</i> Modifiche/integrazioni/specifiche (in grassetto semplice) Eliminazioni (carattere barrato)</p>
<p style="text-align:center">CAPO I Associazioni Sportive, Società e Polisportive</p> <p><u>Art.2</u> - Rinnovo dell'affiliazione - Quote di affiliazione</p> <p>1. L'anno federale di affiliazione e tesseramento ha inizio il 1 novembre e termina il 31 ottobre dell'anno solare successivo e corrisponde alla stagione agonistica.</p> <p>2. I soggetti già affiliati al 31 ottobre, salvo quanto previsto dall'art.5 comma 1° dello Statuto in ordine alla cessazione, ai fini dell'automatica riaffiliazione a partire dal 1 novembre e fino al 15 gennaio dovranno inviare in Federazione il modello TA/01 ,modulo verde, in originale,firmato esclusivamente in modo chiaro e leggibile dal Presidente, legale rappresentante dell'affiliato (art.5 e 22 Statuto Federale) accompagnato dell'elenco dei dirigenti art.1 c.</p> <p>3. I soggetti affiliati, solo successivamente al ricevimento in Federazione del modello di rinnovo TA/01 saranno autorizzati a procedere al tesseramento on line per la stagione agonistica successiva.</p> <p>4. Il pagamento delle quote di affiliazione e del tesseramento per la stagione agonistica successiva sarà regolamentato bilanciando gli eventuali rimborsi spettanti con la quota di affiliazione e l'anticipo delle quote di tesseramento dovute così come deliberato in occasione della Assemblea Elettiva di Tirrenia del Gennaio 2005, e darà luogo a seconda dei casi ad un conguaglio positivo a favore dell'Affiliato o negativo a favore della FIC .In questo secondo caso il sistema informatico per il tesseramento on line verrà autorizzato solo dopo il ricevimento del pagamento dovuto.</p>	<p style="text-align:center">CAPO I Associazioni Sportive, Società e Polisportive</p> <p><u>Art.2</u> - Rinnovo dell'affiliazione - Quote di affiliazione</p> <p>1. L'anno federale di affiliazione e tesseramento ha inizio il 1 novembre e termina il 31 ottobre dell'anno solare successivo e corrisponde alla stagione agonistica. <i>La validità dell'affiliazione e del tesseramento scade il 31 dicembre</i></p> <p><i>2. L'anno agonistico valido per acquisire i punteggi per le Classifiche Nazionali partecipando alle gare inizia il 1° novembre e termina al 31 ottobre dell'anno successivo.</i></p> <p>3. I soggetti già affiliati al 31 ottobre, salvo quanto previsto dall'art.5 comma 1° dello Statuto in ordine alla cessazione, ai fini dell'automatico rinnovo dell' affiliazione a partire dal 1° novembre e fino al 15 gennaio dovranno inviare in Federazione il modello TA/01 ,modulo verde, in originale,firmato esclusivamente in modo chiaro e leggibile dal Presidente, legale rappresentante dell'affiliato (art.5 e 22 Statuto Federale) accompagnato dell'elenco dei dirigenti art.1 comma 4 lettera b) del presente Regolamento.</p> <p>4. I soggetti affiliati, solo successivamente al ricevimento in Federazione del modello di rinnovo TA/01 saranno autorizzati a procedere al tesseramento on line per la stagione agonistica successiva.</p> <p>5. Il pagamento delle quote di affiliazione e del tesseramento per la stagione agonistica successiva sarà regolamentato bilanciando gli eventuali rimborsi spettanti con la quota di affiliazione e l'anticipo delle quote di tesseramento dovute così come deliberato in occasione della Assemblea Elettiva di Tirrenia del Gennaio 2005, e darà luogo a seconda dei casi ad un conguaglio positivo a favore dell'Affiliato o negativo a favore della FIC .In questo secondo caso il sistema informatico per il tesseramento on line verrà autorizzato solo dopo il ricevimento del pagamento dovuto.</p>

5. I moduli, forniti dalla F.I.C. e scaricabili dal sito internet federale, dovranno essere firmati, esclusivamente e personalmente, dal Presidente del soggetto con firma chiara e leggibile ed in modo da consentire l'eventuale controllo in sede di Verifica dei Poteri assembleari.

6. Tutte le variazioni a quanto previsto all'art.1 comma 4 dovranno essere tempestivamente comunicate alla FIC, pena la decadenza della affiliazione.

7. L'affiliato per poter partecipare con diritto di voto alle Assemblee, dovrà essere in regola con le quote di riaffiliazione e tesseramento ed aver provveduto al rinnovo almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle stesse.

8. In caso di mancata delibera dell'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, dovranno essere versate le stesse quote in vigore per la stagione.

9. La documentazione di cui alla lettera a) dell'art. 1 dovrà, invece, essere nuovamente inviata ogni qualvolta siano state apportate variazioni ai testi. In quest'ultima ipotesi qualora, in particolare, le modifiche riguardino lo Statuto sociale dovrà essere allegata anche copia del verbale dell'Assemblea straordinaria che le ha votate.

10. La mancata conferma di riaffiliazione entro il termine comporta, a tutti gli effetti, la decadenza automatica del rapporto associativo con la Federazione.

11. Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure.

Art.4 - Fusioni

1. Le fusioni tra due o più Società debbono essere proposte per l'approvazione, ai fini sportivi, al Consiglio Federale improrogabilmente entro la data stabilita per la riaffiliazione salvo espressa deroga del Consiglio Federale per cause particolari ed eccezionali. Alla domanda devono essere allegate, in copia autentica, i verbali delle assemblee delle società che hanno deliberato la fusione, lo statuto e l'atto costitutivo della società che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tali ipotesi l'atto costitutivo e lo statuto restano quelli della società incorporante.

2. In caso di fusione per incorporazione, restano integri i diritti sportivi della società incorporante.

6. I moduli, forniti dalla F.I.C. e scaricabili dal sito internet federale, dovranno essere firmati, esclusivamente e personalmente, dal Presidente del soggetto con firma chiara e leggibile ed in modo da consentire l'eventuale controllo in sede di Verifica dei Poteri assembleari.

7. Tutte le variazioni a quanto previsto all'art.1 comma 4 dovranno essere tempestivamente comunicate alla FIC, pena la decadenza della affiliazione.

8. L'affiliato per poter partecipare con diritto di voto alle Assemblee, **oltre a quanto previsto all'art. 9 comma 1 lettera c) dello Statuto**, dovrà essere in regola con le quote di riaffiliazione e tesseramento, **come previsto dall'art. 5 dello Statuto**.

9. In caso di mancata delibera dell'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, dovranno essere versate le stesse quote in vigore per la stagione.

10. La documentazione di cui alla lettera a) **comma 4 dell'art. 1 del presente Regolamento** dovrà, invece, essere nuovamente inviata ogni qualvolta siano state apportate variazioni ai testi. In quest'ultima ipotesi qualora, in particolare, le modifiche riguardino lo Statuto sociale dovrà essere allegata anche copia del verbale dell'Assemblea straordinaria che le ha votate.

11. La mancata conferma di riaffiliazione entro il termine comporta, a tutti gli effetti, la decadenza automatica del rapporto associativo con la Federazione.

12. Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure.

Art.4 - Fusioni

1. Le fusioni tra due o più Società debbono essere proposte per l'approvazione, ai fini sportivi, al Consiglio Federale improrogabilmente entro la data stabilita per la riaffiliazione ~~salvo espressa deroga del Consiglio Federale per cause particolari ed eccezionali~~. Alla domanda devono essere allegate, in copia autentica, i verbali delle assemblee delle società che hanno deliberato la fusione, lo statuto e l'atto costitutivo della società che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tali ipotesi l'atto costitutivo e lo statuto restano quelli della società incorporante.

2. In caso di fusione per incorporazione, restano integri i diritti sportivi della società incorporante.

3. Le fusioni e le incorporazioni possono avvenire soltanto tra soggetti regolarmente

3. In caso di fusione invece vengono riconosciuti i diritti sportivi di maggior grado acquisiti da una delle società interessate alla fusione.

4. Gli atleti tesserati con le società interessate alla fusione rimangono tesserati alla nuova società.

5. Agli atleti, spetta, comunque il diritto di recesso da esercitarsi entro trenta giorni dall'assemblea che ha deliberato la fusione, mediante lettera raccomandata A.R. da inviare alla F.I.C. ed alla nuova associazione o all'associazione incorporante.

6. Il recesso consente il passaggio immediato ad altra Associazione.

Capo II

Affiliati e tesserati

Art.10 - Tesserati.

1. La Segreteria federale provvede al tesseramento degli aventi diritto nel rispetto delle seguenti modalità:

a) direttamente per i dirigenti federali, i giudici arbitri, il Presidente Onorario, i Soci Onorari ed i Soci Benemeriti come previsto all'art.22 commi 2, 8, 9 dello Statuto;

b) in modo informatico on-line e cartaceo per i dirigenti, gli atleti, i tecnici regolarmente iscritti all'albo allenatori ed i soci dei soggetti affiliati, sulla base degli elenchi che riportino tutti i dati previsti dagli appositi schemi e stampati predisposti dalla F.I.C. per ciascuna categoria di tesserati, compilati ed inviati alla Segreteria federale a cura dei soggetti affiliati di appartenenza secondo le istruzioni inviate annualmente ai soggetti affiliati.

2. La validità del tesseramento scade il 31 ~~ottobre~~ della stagione agonistica dell'anno in cui la tessera è stata rilasciata e mantiene la sua efficacia fino al 15 gennaio dell'anno seguente, termine entro il quale deve essere rinnovato.

affiliati alla FIC, in regola col pagamento delle quote federali appartenenti alla stessa regione

4. In caso di fusione invece vengono riconosciuti i diritti sportivi di maggior grado acquisiti da una delle società interessate alla fusione.

5. Gli atleti tesserati con le società interessate alla fusione rimangono tesserati alla nuova società.

6. Agli atleti, spetta, comunque il diritto di recesso da esercitarsi entro trenta giorni dall'assemblea che ha deliberato la fusione, mediante lettera raccomandata A.R. da inviare alla F.I.C. ed alla nuova associazione o all'associazione incorporante.

7. Il recesso consente il passaggio immediato ad altra Associazione.

8. Delle fusioni ed incorporazioni deve essere data, a cura delle società, apposita comunicazioni al CONI per le opportune variazioni da apportare al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Capo II

Affiliati e tesserati

Art.10 - Tesserati.

1. La Segreteria federale provvede al tesseramento degli aventi diritto nel rispetto delle seguenti modalità:

a) direttamente per i dirigenti federali, i **tecnici nazionali**, i giudici arbitri, il Presidente Onorario, i Soci Onorari ed i Soci Benemeriti come previsto all'art.22 commi 2, 7, 8, 9 dello Statuto;

b) **tramite le Società** in modo informatico on-line ~~e cartaceo per i dirigenti~~, per gli atleti, i tecnici regolarmente iscritti all'albo allenatori ed i soci dei soggetti affiliati **e cartaceo per i dirigenti ed i medici sociali, ove presenti**, ~~sulla base degli elenchi che riportino tutti i dati previsti dagli appositi schemi e stampati predisposti dalla F.I.C. per ciascuna categoria di tesserati, compilati ed inviati alla Segreteria federale a cura dei soggetti affiliati di appartenenza secondo le istruzioni inviate annualmente ai soggetti affiliati.~~

2. La validità del tesseramento scade il 31 ~~dicembre della stagione agonistica~~ dell'anno **per cui è stato concesso in cui la tessera è stata rilasciata e mantiene la sua efficacia fino al 15 gennaio dell'anno seguente, termine entro il quale deve essere rinnovato.**

3. Per gli atleti, il vincolo verso la Società di tesseramento scade il 31 ottobre di ogni anno

Art.11 - Tesseramento atleti

1. Il tesseramento degli atleti, effettuato con le modalità indicate al precedente art. 10 e ~~dell'art.11~~ dello Statuto, è disciplinato dalle seguenti norme:

- a) è fatto divieto tassativo del duplice tesseramento sia in Italia che all'estero;
- b) è vietata la partecipazione a manifestazioni indette dalla F.I.C. ad atleti non in regola con il tesseramento;
- c) l'atleta è vincolato al soggetto affiliato che lo ha tesserato per non più di un anno e comunque non oltre il 31 ottobre della stagione agonistica dell'anno di tesseramento, a norma dell'art. 40, fatti salvi i seguenti casi:

1) il tesserato atleta che non intende continuare a far parte del soggetto affiliato deve rassegnare le dimissioni con lettera raccomandata a.r. spedita o consegnata entro il 31 ottobre dandone contestualmente, a pena di nullità, comunicazione scritta con raccomandata a.r. alla Segreteria federale

2) il passaggio nel corso dell'anno di un tesserato atleta da un soggetto ad un altro è consentito una sola volta entro e non oltre il 15 marzo, previo rilascio del nulla osta da parte del soggetto di appartenenza. L'atleta autorizzato a cambiare affilato non potrà portare punteggio per le classifiche nazionali, per la stagione agonistica di riferimento, né alla società di provenienza, né alla nuova società per cui è tesserato

3) il soggetto affiliato che non intende rinnovare il tesseramento all'atleta, deve darne contestuale comunicazione alla Segreteria federale ed all'atleta, a mezzo raccomandata a.r., spedita entro il 31 ottobre

d) il tesseramento degli atleti stranieri avverrà nel rispetto della vigente legislazione in materia e delle direttive emanate al riguardo dal CONI

2. Inoltre su delibera del Consiglio Federale , in caso di cambio di residenza dell'atleta potranno essere concessi passaggi di società al di fuori della provincia per:

- a) motivi di studio;

(art. 11 comma 1/a dello Statuto). L'atleta può essere svincolato o passare ad altra Società secondo le modalità del successivo art.11.

Art.11 - Tesseramento atleti

1. Il tesseramento degli atleti, effettuato con le modalità indicate al precedente art. 10 e **dagli artt. 11 e 22** dello Statuto, è disciplinato dalle seguenti norme:

- a) è fatto divieto tassativo del duplice tesseramento sia in Italia che all'estero;
- b) è vietata la partecipazione a manifestazioni indette dalla F.I.C. ad atleti non in regola con il tesseramento;
- c) l'atleta è vincolato al soggetto affiliato che lo ha tesserato per non più di un anno e comunque non oltre il 31 ottobre della stagione agonistica dell'anno di tesseramento, a norma dell'art. **11 dello Statuto**, fatti salvi i seguenti casi:

1) il tesserato atleta che non intende continuare a far parte del soggetto affiliato deve rassegnare le dimissioni con lettera raccomandata a.r. spedita o consegnata entro il 31 ottobre dandone contestualmente, a pena di nullità, comunicazione scritta con raccomandata a.r. alla Segreteria federale

2) il passaggio nel corso dell'anno di un tesserato atleta da un soggetto ad un altro è consentito una sola volta entro e non oltre il 15 marzo, previo rilascio del nulla osta da parte del soggetto di appartenenza. L'atleta autorizzato a cambiare affilato **con questa modalità** non potrà portare punteggio per le classifiche nazionali, per la stagione agonistica di riferimento, né alla società di provenienza, né alla nuova società per cui è tesserato

3) il soggetto affiliato che non intende rinnovare il tesseramento all'atleta, deve darne contestuale comunicazione alla Segreteria federale ed all'atleta, a mezzo raccomandata a.r., spedita entro il 31 ottobre

d) il tesseramento degli atleti stranieri avverrà nel rispetto della vigente legislazione in materia e delle direttive emanate al riguardo dal CONI

2. Inoltre su delibera del Consiglio Federale , in caso di cambio di residenza dell'atleta potranno essere concessi passaggi di società al di fuori della provincia per:

- a) motivi di studio;
- b) motivi di lavoro;

- b) motivi di lavoro;
- c) trasferimento della residenza;

Le domande dovranno essere accompagnate da adeguata documentazione (certificazioni, relazioni, ecc.) da far pervenire alla F.I.C. per il tramite del Comitato o Delegazione Regionale di appartenenza previa indagine conoscitiva presso i soggetti affiliati interessati.

3. L'atleta che decide di andare volontario in uno degli Enti Militari dello Stato, che abbiano il Gruppo Sportivo affiliato alla FIC, verrà tesserato per il nuovo sodalizio dal momento dell'assunzione. Al momento del congedo, rientrerà automaticamente in forza all'Affiliato per cui era tesserato al momento del suo arruolamento.

4. Il passaggio di un tesserato-atleta da un soggetto ad un altro, deve sempre essere approvato dal Consiglio Federale.

Art.14 – Diritti degli affiliati

1. I diritti dei soggetti affiliati sono disciplinati dall' art. 9 dello Statuto federale.

2. I criteri che determinano l'inserimento degli Affiliati nella classifica prevista dal richiamato art. 9 dello Statuto, ai fini della individuazione della posizione nella classifica stessa sono:

1 - Classifica nazionale

a) I soggetti affiliati vengono classificati a seconda dell'attività agonistica da essi esplicata durante l'anno a livello regionale, interregionale, nazionale ed internazionale.

b) I punteggi, riferiti a ciascun vogatore-gara compresi i timonieri, vengono attribuiti secondo le tabelle 1-2-3-4 ove sono riportate anche alcune note per la relativa applicazione; viene assegnato un punteggio in funzione della posizione di classifica in finale ed un punteggio di partecipazione indipendente dalla posizione di classifica.

c) Si intendono valide per la classifica solo le regate inserite nel calendario agonistico ufficiale deliberato dal Consiglio Federale che comprende:

- un massimo di tre regate regionali su distanza regolamentare di cui una svolta alla data indicata dal Consiglio

- c) trasferimento della residenza;

Le domande dovranno essere accompagnate da adeguata documentazione (certificazioni, relazioni, ecc.) da far pervenire alla F.I.C. per il tramite del Comitato o Delegazione Regionale di appartenenza previa indagine conoscitiva presso i soggetti affiliati interessati.

3. L'atleta che decide di andare volontario in uno degli Enti Militari dello Stato, che abbiano il Gruppo Sportivo affiliato alla FIC, verrà tesserato per il nuovo sodalizio dal momento dell'assunzione. Al momento del congedo, rientrerà automaticamente in forza all'Affiliato per cui era tesserato al momento del suo arruolamento.

4. In caso di fusione o di incorporazione tra due o più società gli atleti verranno tesserati come previsto al precedente art.4 commi 4 – 5 – 6.

5. Il passaggio di un tesserato-atleta da un soggetto ad un altro, deve sempre essere approvato dal Consiglio Federale.

Art.14 – Diritti degli affiliati

1. I diritti dei soggetti affiliati sono disciplinati dall' art. 9 dello Statuto federale.

2. I criteri che determinano l'inserimento degli Affiliati nella classifica prevista dal richiamato art. 9 dello Statuto, ai fini della individuazione della posizione nella classifica stessa sono:

1 - Classifica nazionale

a) I soggetti affiliati vengono classificati a seconda dell'attività agonistica da essi esplicata durante l'anno **agonistico (dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo)** a livello regionale, interregionale, nazionale ed internazionale.

b) I punteggi, riferiti a ciascun vogatore-gara compresi i timonieri, vengono attribuiti secondo le tabelle 1-2-3-4 ove sono riportate anche alcune note per la relativa applicazione; viene assegnato un punteggio in funzione della posizione di classifica in finale ed un punteggio di partecipazione indipendente dalla posizione di classifica.

c) Si intendono valide per la classifica solo le regate inserite nel calendario agonistico ufficiale deliberato dal Consiglio Federale che comprende:

- un massimo di tre regate regionali su distanza regolamentare di cui una svolta alla data indicata dal Consiglio

Federale. Tali regate possono essere aperte alle regioni confinanti, devono essere deliberate dal Consiglio/Delegazione Regionale e ratificate dal Consiglio Federale. Nel caso il Comitato/Delegazione regionale preveda l'impossibilità di far svolgere nella stessa giornata le gare di tutte le categorie a causa dell'elevato numero di atleti partecipanti della regione, il Consiglio Federale, su specifica richiesta al momento della definizione del calendario, può concedere di effettuare in altre date un massimo due regate riservate alle sole categorie Allievi e Cadetti stralciandole da due regate regionali regolamentari;

–le regate nazionali in Tipo regolamentare o su barche per il canottaggio costiero aperte a tutte le categorie previste;

–le regate interregionali nel numero massimo di due sul territorio nazionale e nella ripartizione stabilita dal Consiglio Federale di cui almeno una da svolgersi in data successiva alla prima regionale;

–le regate di Gran Fondo valide per concorrere al Campionato Italiano di Gran Fondo;

–le regate nazionali/meeting;

–i Campionati d'Italia;

–le regate internazionali del circuito F.I.S.A. indicate nel calendario remiero agonistico della F.I.C. e valide per l'ottenimento del punteggio di classifica Montù;

–i Campionati Mondiali;

–I Giochi Olimpici.

d) Agli effetti della classifica il punteggio acquisito dall'atleta neo arruolato viene assegnato tanto al soggetto civile di provenienza, quanto al gruppo militare o paramilitare di temporanea appartenenza, solamente nell'ipotesi in cui il trasferimento presso la società militare o paramilitare si sia verificato a stagione agonistica già iniziata e l'atleta abbia già gareggiato per la società civile di provenienza. Questa ripartizione del punteggio è limitata alla sola stagione agonistica in cui è avvenuto il trasferimento.

Federale. Tali regate possono essere aperte alle regioni confinanti, devono essere deliberate dal Consiglio/Delegazione Regionale e ratificate dal Consiglio Federale. Nel caso il Comitato/Delegazione regionale preveda l'impossibilità di far svolgere nella stessa giornata le gare di tutte le categorie a causa dell'elevato numero di atleti partecipanti della regione, il Consiglio Federale, su specifica richiesta al momento della definizione del calendario, può concedere di effettuare in altre date un massimo due regate riservate alle sole categorie Allievi e Cadetti stralciandole da due regate regionali regolamentari;

–le regate nazionali in Tipo regolamentare o su barche per il canottaggio costiero aperte a tutte le categorie previste;

–le regate interregionali nel numero massimo di due sul territorio nazionale e nella ripartizione stabilita dal Consiglio Federale di cui almeno una da svolgersi in data successiva alla prima regionale;

–le regate di Gran Fondo valide per concorrere al Campionato Italiano di Gran Fondo;

–le regate nazionali/meeting;

–i Campionati d'Italia;

–*i Campionati continentali* e le regate internazionali del circuito F.I.S.A. indicate nel calendario remiero agonistico della F.I.C. e valide per l'ottenimento del punteggio di classifica Montù;

–i Campionati Mondiali;

–I Giochi Olimpici *e Paralimpici*.

d) Agli effetti della classifica il punteggio acquisito dall'atleta neo arruolato viene assegnato tanto al soggetto civile di provenienza, quanto al gruppo militare o paramilitare di temporanea appartenenza, solamente nell'ipotesi in cui il trasferimento presso la società militare o paramilitare si sia verificato a stagione agonistica già iniziata e l'atleta abbia già gareggiato per la società civile di provenienza. Questa ripartizione del punteggio è limitata alla sola stagione agonistica in cui è avvenuto il trasferimento.

Nell'ipotesi in cui detto trasferimento sia avvenuto all'inizio della nuova stagione agonistica, il punteggio verrà attribuito interamente alla società militare o paramilitare.

e) Gli equipaggi ritirati durante il percorso non hanno diritto a punti (di partecipazione e di prestazione).

Agli equipaggi ritirati dopo l'estrazione dei numeri d'acqua viene applicata una penalizzazione corrispondente al punteggio che sarebbe spettato per la partecipazione.

f) Non è attribuito alcun punteggio per la partecipazione a regate riservate a particolari categorie (es. universitari, militari, ferrovieri) o incontri tra città o regioni, in Italia ed all'estero.

g) I punteggi di prestazione sono attribuiti integralmente solo se le regate si svolgono attraverso finali dirette o turni eliminatori e finali. Nel caso di svolgimento in più serie in tutte le categorie, verrà attribuito solo il 50% del punteggio tabellare, arrotondato per eccesso. I punti di partecipazione verranno attribuiti sempre per intero.

h) Nelle regate Nazionali, Interregionali e Regionali, nel caso di equipaggio unico iscritto o di più equipaggi dello stesso affiliato unici iscritti in una specialità, la gara relativa è annullata ed il soggetto sarà avvisato tempestivamente per poter fare le variazioni del caso.

Nelle stesse regate, se dopo l'accreditamento rimane un unico equipaggio presente o più equipaggi presenti dello stesso affiliato in una specialità, verrà sempre attribuito il punteggio di partecipazione per intero; per quello di prestazione essi correranno ad handicap, preferibilmente nella stessa categoria di appartenenza e con due gruppi di riferimento (1x, 2x, 2-, 2+) e (4+, 4-, 4x, 8+), con attribuzione del punteggio relativo conseguito. Nel caso di Campionato Italiano verrà invece attribuito comunque il punteggio spettante al vincitore per intero.

i) Tutte le regate valide per la classifica agonistica nazionale devono svolgersi in unica manifestazione.

2 - Classifiche regionali

Le classifiche regionali sono riservate solamente alle regate valide per l'inserimento nella classifica nazionale,

Nell'ipotesi in cui detto trasferimento sia avvenuto all'inizio della nuova stagione agonistica, il punteggio verrà attribuito interamente alla società militare o paramilitare.

e) Gli equipaggi ritirati durante il percorso non hanno diritto a punti (di partecipazione e di prestazione).

Agli equipaggi ritirati dopo l'estrazione dei numeri d'acqua viene applicata una penalizzazione corrispondente al punteggio che sarebbe spettato per la partecipazione.

f) Non è attribuito alcun punteggio per la partecipazione a regate riservate a particolari categorie (es. ~~universitari~~, militari, ferrovieri) o incontri tra città o regioni, in Italia ed all'estero.

g) I punteggi di prestazione sono attribuiti integralmente solo se le regate si svolgono attraverso finali dirette o turni eliminatori e finali. Nel caso di svolgimento in più serie in tutte le categorie, verrà attribuito solo il 50% del punteggio tabellare, arrotondato per eccesso. I punti di partecipazione verranno attribuiti sempre per intero.

h) Nelle regate Nazionali, Interregionali e Regionali, nel caso di equipaggio unico iscritto o di più equipaggi dello stesso affiliato unici iscritti in una specialità, la gara relativa è annullata ed il soggetto sarà avvisato tempestivamente per poter fare le variazioni del caso.

Nelle stesse regate, se dopo l'accreditamento rimane un unico equipaggio presente o più equipaggi presenti dello stesso affiliato in una specialità, verrà sempre attribuito il punteggio di partecipazione per intero; per quello di prestazione essi correranno ad handicap, preferibilmente nella stessa categoria di appartenenza e con due gruppi di riferimento (1x, 2x, 2-, 2+) e (4+, 4-, 4x, 8+), con attribuzione del punteggio relativo conseguito. Nel caso di Campionato Italiano verrà invece attribuito comunque il punteggio spettante al vincitore per intero.

i) Tutte le regate valide per la classifica agonistica nazionale devono svolgersi in unica manifestazione.

2 - Classifiche regionali

Le classifiche regionali sono riservate solamente alle regate valide per l'inserimento nella classifica nazionale,

proposte, anno per anno, dal Consiglio/Delegazione Regionale ed approvate dal Consiglio Federale.

Le quattro tabelle che regolano le classifiche nazionale e regionale, con note esplicative e regole di calcolo, sono allegate al presente Regolamento Organico costituendone parte integrante e sostanziale (All. A).

TITOLO SECONDO

ORGANI FEDERALI CENTRALI

Capo I

Assemblea Nazionale

Art.16 –Indizione – Ordine del Giorno

1. Il Consiglio Federale (art.47 lett. e) dello Statuto), all'atto della indizione dell'Assemblea Nazionale, stabilisce l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione nonché il numero dei delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi cui spetta il diritto di voto, sulla base del numero degli Affiliati con diritto a voto al momento della convocazione.

2. La convocazione sarà inviata almeno 40-giorni prima dello svolgimento dell'assemblea Ordinaria e Straordinaria a mezzo raccomandata semplice, ai Presidenti dei soggetti affiliati ed ai Delegati Atleti e Tecnici Sportivi agli indirizzi da questi dichiarati al momento dell'affiliazione e/o del tesseramento o successivamente comunicati con raccomandata a.r..

3. La convocazione della prima Assemblea elettiva del quadriennio, sarà inviata ai Presidenti dei soggetti affiliati nel termine previsto dal comma precedente ed 8 giorni prima ai Delegati Atleti e Tecnici Sportivi eletti in regione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

4. Ai partecipanti all'Assemblea, non aventi diritto di voto, la convocazione verrà inviata per posta prioritaria.

5. All'avviso di convocazione deve essere allegato l'elenco degli affiliati aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettere b) c) dello Statuto.

6. Per le Assemblee non elettive saranno allegati:

a) lo schema delle linee gestionali attualizzato

b) la relazione del Presidente federale

7. L'ordine del giorno per l'Assemblea Ordinaria è compilato dal Consiglio Federale

proposte, anno per anno, dal Consiglio/Delegazione Regionale ed approvate dal Consiglio Federale.

Le quattro tabelle che regolano le classifiche nazionale e regionale, con note esplicative e regole di calcolo, sono allegate al presente Regolamento Organico costituendone parte integrante e sostanziale (All. A).

TITOLO SECONDO

ORGANI FEDERALI CENTRALI

Capo I

Assemblea Nazionale

Art.16 –Indizione – Ordine del Giorno

1. Il Consiglio Federale (art.47 lett. e) dello Statuto), all'atto della indizione dell'Assemblea Nazionale, stabilisce l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione ~~nonché il numero dei delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi cui spetta il diritto di voto, sulla base del numero degli Affiliati con diritto a voto al momento della convocazione.~~

2. La convocazione sarà inviata almeno 40-giorni prima dello svolgimento dell'assemblea Ordinaria e Straordinaria a mezzo raccomandata semplice, ai Presidenti dei soggetti affiliati ed ai Delegati Atleti e Tecnici Sportivi agli indirizzi da questi dichiarati al momento dell'affiliazione e/o del tesseramento o successivamente comunicati con raccomandata a.r..

3. La convocazione della prima Assemblea elettiva del quadriennio, sarà inviata ai Presidenti dei soggetti affiliati nel termine previsto dal comma precedente ed 8 giorni prima ai Delegati Atleti e Tecnici Sportivi eletti in regione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

4. Ai partecipanti all'Assemblea, non aventi diritto di voto, la convocazione verrà inviata per posta prioritaria.

5. All'avviso di convocazione deve essere allegato l'elenco degli Affiliati **e dei delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi** aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettere b) c) dello Statuto.

6. Per le Assemblee non elettive saranno allegati:

a) lo schema delle linee gestionali attualizzato

b) la relazione del Presidente federale

mentre per l'Assemblea Straordinaria competente alla compilazione è l'Organo chiamato alla convocazione nei casi previsti dallo Statuto federale.

8. Debbono essere inclusi all'ordine del giorno gli argomenti la cui trattazione sia richiesta almeno 10 giorni prima per l'Assemblea Ordinaria e 5 giorni prima per l'Assemblea Straordinaria, da almeno 30 soggetti affiliati aventi diritto a voto e/o da almeno 6 delegati Atleti e/o 3 delegati Tecnici Sportivi. Le delibere assembleari riguardano esclusivamente i punti indicati all'ordine del giorno.

9. Nelle ipotesi disciplinate dagli artt.96 e 97 dello Statuto federale, l'Assemblea Straordinaria sarà chiamata a deliberare esclusivamente sull'argomento che ha portato alla sua convocazione.

Art.17 - Ricorsi per omessa o errata attribuzione del diritto di voto

1. Gli Affiliati e i tesserati atleti e tecnici sportivi possono avanzare ricorso al Consiglio Federale avverso i dati risultanti dall'elenco allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea:

- a) per omessa e/o errata attribuzione del diritto di voto;
- b) per errata attribuzione del diritto di voto ad altri soggetti Affiliati.

tale ricorso deve essere depositato presso la Segreteria Federale, a pena di irricevibilità, entro e non oltre 20 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea, con atto autografo del Presidente dell'Associazione o di chi è legittimato a sostituirlo. Il ricorso deve essere, in pari data, a pena di inammissibilità, notificato anche agli eventuali Affiliati controinteressati ai quali è concesso un termine di 5 giorni dal ricevimento del ricorso per depositare presso la Segreteria Federale le proprie controdeduzioni.

2. I ricorsi sono esaminati e decisi, in via di urgenza, dal Consiglio federale e, in base alle decisioni adottate, la Segreteria Federale compila una nota di modifica dell'elenco degli Affiliati aventi diritto di voto allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea, indicando le variazioni dei voti ed i reclami respinti. La nota è immediatamente comunicata agli Affiliati interessati.

7. L'ordine del giorno per l'Assemblea Ordinaria è compilato dal Consiglio Federale mentre per l'Assemblea Straordinaria competente alla compilazione è l'Organo chiamato alla convocazione nei casi previsti dallo Statuto federale.

8. Debbono essere inclusi all'ordine del giorno gli argomenti la cui trattazione sia richiesta almeno 10 giorni prima per l'Assemblea Ordinaria e 5 giorni prima per l'Assemblea Straordinaria, da almeno 30 soggetti affiliati aventi diritto a voto e/o da almeno 6 delegati Atleti e/o 3 delegati Tecnici Sportivi. Le delibere assembleari riguardano esclusivamente i punti indicati all'ordine del giorno.

9. Nelle ipotesi disciplinate dagli artt.96 e 97 dello Statuto federale, l'Assemblea Straordinaria sarà chiamata a deliberare esclusivamente sull'argomento che ha portato alla sua convocazione.

Art.17 - Ricorsi per omessa o errata attribuzione del diritto di voto

1. Gli Affiliati e i tesserati atleti e tecnici sportivi possono avanzare ricorso ~~al Consiglio Federale~~ **alla Commissione di Appello Federale** avverso i dati risultanti dall'elenco allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea:

- a) per omessa e/o errata attribuzione del diritto di voto;
- b) per errata attribuzione del diritto di voto ad altri soggetti Affiliati.

tale ricorso deve essere depositato presso la Segreteria Federale, a pena di irricevibilità, entro e non oltre 20 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea, con atto autografo del Presidente dell'Associazione o di chi è legittimato a sostituirlo. Il ricorso deve essere, in pari data, a pena di inammissibilità, notificato anche agli eventuali Affiliati controinteressati ai quali è concesso un termine di 5 giorni dal ricevimento del ricorso per depositare presso la Segreteria Federale le proprie controdeduzioni.

2. I ricorsi sono esaminati e decisi, in via di urgenza, dal ~~Consiglio federale~~ **dalla Commissione di Appello Federale** e, in base alle decisioni adottate, la Segreteria Federale compila una nota di modifica dell'elenco degli Affiliati aventi diritto di voto allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea, indicando le variazioni dei voti ed i reclami respinti. La nota è immediatamente comunicata agli Affiliati interessati, **anche a mezzo fax o con strumenti**

3. Le decisioni del Consiglio Federale sono definitive.

Art.18 – Commissione per la Verifica dei Poteri

1. Il Consiglio Federale, almeno 20 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea nomina la Commissione per la Verifica dei Poteri chiamando a farne parte 3 tesserati che abbiano ricoperto cariche dirigenziali nell'ambito federale o in seno agli affiliati.

2. La Commissione provvede, nel suo seno, a nominare un Presidente.

3. La Commissione entra in funzione prima dell'ora prevista per la prima convocazione.

4. In occasione di Assemblee elettive la Commissione deve provvedere agli accertamenti sulle candidature nonché ad assistere l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e gli scrutatori.

5. Nelle Assemblee Nazionali elettive i componenti della Commissione per la Verifica dei Poteri non possono essere scelti fra i candidati alle cariche federali.

6. In particolare la Commissione Verifica Poteri, quale organo permanente dell'Assemblea, controlla la regolarità dell'affiliazione, l'identità dei rappresentanti degli Affiliati presenti di persona o per delega, dei delegati Atleti e dei delegati Tecnici Sportivi, accerta la validità delle deleghe, trattenendone una copia e vistando quella da restituire al delegato; registra in separati verbali le presenze degli Affiliati aventi o non aventi diritto al voto.

7. Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza degli Affiliati o sulla presenza dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi all'Assemblea, la Commissione redige verbale che deve essere sottoscritto dall'intestatario della delega, con la dichiarazione espressa di voler

telematici.

3. Le decisioni del ~~Consiglio Federale~~ **della Commissione di Appello Federale** sono definitive.

4. Uguali procedure devono essere seguite in occasione delle Assemblee Regionali..

5. La mancata proposizione del ricorso nei modi e nei termini di cui sopra preclude ogni contestazione in Assemblea o in qualsiasi altra sede, sull'attribuzione dei voti di cui all'elenco allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea previsto a norma del precedente art. 16, comma 5.

Art.18 – Commissione per la Verifica dei Poteri

1. Il Consiglio Federale, almeno 20 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea nomina la Commissione per la Verifica dei Poteri chiamando a farne parte 3 tesserati che abbiano ricoperto cariche dirigenziali nell'ambito federale o in seno agli affiliati.

2. La Commissione provvede, nel suo seno, a nominare un Presidente.

3. La Commissione entra in funzione prima dell'ora prevista per la prima convocazione.

4. In occasione di Assemblee elettive la Commissione deve ~~provvedere agli accertamenti sulle candidature nonché~~ ad assistere l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e gli scrutatori.

5. Nelle Assemblee Nazionali elettive i componenti della Commissione per la Verifica dei Poteri non possono essere scelti fra i candidati alle cariche federali.

6. In particolare la Commissione Verifica Poteri, quale organo permanente dell'Assemblea, controlla la regolarità dell'affiliazione, l'identità dei rappresentanti degli Affiliati presenti di persona o per delega, dei delegati Atleti e dei delegati Tecnici Sportivi, accerta la validità delle deleghe, trattenendone una copia e vistando quella da restituire al delegato; registra in separati verbali le presenze degli Affiliati aventi o non aventi diritto al voto.

7. Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza degli Affiliati o sulla presenza dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi all'Assemblea, la Commissione redige verbale che deve essere sottoscritto dall'intestatario della delega, con la dichiarazione espressa di voler

proporre ricorso all'Assemblea.

8. Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale conclusivo nel quale debbono risultare:

- a) il numero degli Affiliati aventi diritto di voto;
- b) il numero degli Affiliati rappresentati in Assemblea;
- c) il numero dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi presenti in Assemblea;
- d) il numero dei voti presenti;
- e) il numero dei ricorsi presentati ai sensi del presente articolo, comma 7.

Art.24 – Verbale dell'Assemblea

1. I verbali delle Assemblee Nazionali Elettive e Statutarie devono essere redatti da un notaio il quale provvederà agli adempimenti di legge.
2. Un esemplare del verbale notarile deve essere trasmesso alla segreteria generale del CONI.

Art.26 – Funzionamento del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è convocato, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 46 dello Statuto, dal Presidente Federale o dal sostituto a norma di Statuto, che lo presiede.
2. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Federale è compilato dal Presidente.
3. Argomenti segnalati dai Consiglieri Federali almeno 8 giorni prima della riunione, devono essere inclusi in un ordine del giorno suppletivo.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio Federale, che deve contenere l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedito almeno 15 giorni prima della data di riunione a mezzo raccomandata

proporre ricorso all'Assemblea.

8. Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale conclusivo nel quale debbono risultare:

- a) il numero degli Affiliati aventi diritto di voto;
- b) il numero degli Affiliati rappresentati in Assemblea;
- c) il numero dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi presenti in Assemblea;
- d) il numero dei voti presenti;
- e) il numero dei ricorsi presentati ai sensi del presente articolo, comma 7;
- f) **il quorum ufficiale dei voti**

Art.24 – Verbale dell'Assemblea

1. I verbali delle Assemblee Nazionali Elettive e Statutarie devono essere redatti da un notaio il quale provvederà agli adempimenti di legge.
2. Un esemplare del verbale notarile deve essere trasmesso alla segreteria generale del CONI.
3. **Avverso la validità dell'Assemblea Nazionale è ammesso ricorso da proporsi a alla Commissione d'Appello Federale da parte di chi abbia partecipato con diritto di voto ai lavori assembleari, a pena di inammissibilità entro e non oltre il quindicesimo giorno dallo svolgimento dell'Assemblea stessa ed a condizione che il suddetto ricorso sia stato preannunciato in Assemblea ed inserito nel relativo verbale.**

Art.26 – Funzionamento del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è convocato, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 46 dello Statuto, dal Presidente Federale o dal sostituto a norma di Statuto, che lo presiede.
2. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Federale è compilato dal Presidente.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio Federale, che deve contenere l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedito almeno ~~15~~ **10** giorni prima della data di riunione a mezzo raccomandata **o con strumenti telematici. La documentazione relativa ai principali punti all'ordine del giorno può essere inviata almeno 5 giorni prima della data di riunione.**
4. Argomenti segnalati dai Consiglieri Federali almeno 8 giorni prima della riunione, devono essere inclusi in un ordine del giorno suppletivo.
5. In caso di particolare urgenza, il Presidente

5. In caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare il Consiglio Federale anche a mezzo fax, telegramma o e-mail non meno di 5 giorni dalla data della riunione. Perché la convocazione sia valida è necessario che tutti i Consiglieri confermino di averla ricevuta.

6. Il Consiglio Federale è validamente costituito quando siano presenti:

- a) il Presidente o uno dei Vice Presidenti;
- b) almeno 5 Consiglieri.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

8. Il Consiglio Federale può nominare, su proposta del Presidente, apposite Commissioni con funzioni consultive.

TITOLO IV

CARICHE FEDERALI

Capo I

Disposizioni comuni

Art.42 – Presentazione delle candidature

1. I tesserati che intendono concorrere alla elezione di cariche federali, centrali e periferiche, devono far pervenire la propria candidatura, per iscritto, specificando la carica per la quale si intende concorrere entro e non oltre 30 giorni prima della data di celebrazione della competente Assemblea, a pena di decadenza.

2. Per il Consigliere nazionale e per il Delegato regionale Atleta e Tecnico Sportivo è ammessa la presentazione di candidatura in rappresentanza di una sola categoria: Affiliati, Atleti o Tecnici.

3. Alla candidatura deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, di possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto.

4. Le candidature alle cariche centrali devono essere presentate presso la Segreteria Generale della Federazione mentre quelle delle cariche regionali presso la Segreteria del competente

può convocare il Consiglio Federale anche a mezzo fax, telegramma o e-mail non meno di 5 giorni dalla data della riunione. Perché la convocazione sia valida è necessario che tutti i Consiglieri confermino di averla ricevuta.

6. Il Consiglio Federale è validamente costituito quando siano presenti:

- a) il Presidente o uno dei Vice Presidenti;
- b) almeno 5 Consiglieri.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

8. Il Consiglio Federale può nominare, su proposta del Presidente, apposite Commissioni con funzioni consultive.

9. I partecipanti al Consiglio Federale con parere consultivo o su invito, previsti dall'art. 46 dello Statuto, possono intervenire sui punti all'ordine del giorno che trattano le materie di competenza ma senza diritto di voto.

TITOLO IV

CARICHE FEDERALI

Capo I

Disposizioni comuni

Art.42 – Presentazione delle candidature

1. I tesserati che intendono concorrere alla elezione di cariche federali, centrali e periferiche, devono far pervenire la propria candidatura, per iscritto, specificando la carica per la quale si intende concorrere entro e non oltre 30 giorni prima della data di celebrazione della competente Assemblea, a pena di decadenza.

2. E' ammessa la candidatura ad una sola carica federale per singola assemblea come previsto dall'art. 45, comma 3, dello Statuto

3. Per il Consigliere nazionale e per il Delegato regionale Atleta e Tecnico Sportivo è ammessa la presentazione di candidatura in rappresentanza di una sola categoria: Affiliati, Atleti o Tecnici.

4. Alla candidatura deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, di possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto.

5. Le candidature alle cariche centrali devono essere presentate presso la Segreteria Generale della Federazione, **che ne accerta la regolarità (art. 44 del presente Regolamento)**, mentre quelle delle cariche regionali presso la Segreteria

Comitato.

5. I candidati Atleta e Tecnico Sportivo a delegato alle assemblee nazionali, dovranno far pervenire le candidature al Comitato Regionale, almeno 10 giorni prima dell'apertura dei seggi regionali per l'elezione di cui al successivo art. 45, come previsto dall'art.30 comma 5 dello Statuto. Nel caso non sia costituito il Comitato le candidature dovranno essere inviate alla Segreteria federale con le stesse modalità previste nel comma successivo.
6. La candidatura può essere fatta pervenire, nei termini su indicati, con raccomandata a mano o a mezzo raccomandata A.R. purchè contemporaneamente venga inviato, in Federazione per le cariche centrali o al Comitato per le cariche regionali, un fax corredato della ricevuta di raccomandata che ne accerti l'avvenuta spedizione nei termini.

Art.43 – Incompatibilità

1. Le incompatibilità alle cariche federali sono stabilite dallo Statuto Federale, in particolare agli artt. 40, 43, 53, 59 comma 5, 71, 73 comma 2, 82, 84 comma 5 e 89 comma 6 dello Statuto.
2. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per una o l'altra delle cariche assunte entro 3 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza dalla carica assunta posteriormente.
3. La dichiarazione di opzione dovrà essere presentata per iscritto alla Segreteria Federale.

Art.44 – Compilazione delle liste

1. Scaduti i termini prescritti per la presentazione della candidature alle cariche centrali, dopo che la Commissione per la Verifica dei Poteri ha accertato la regolarità delle candidature, il Segretario Generale provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.
2. Il Segretario Generale provvede a rendere pubbliche entro 5 giorni le predette liste con comunicati ufficiali o con altri mezzi idonei per

sede del competente Comitato/Delegazione.

6. I candidati Atleta e Tecnico Sportivo a delegato alle assemblee nazionali, dovranno far pervenire le candidature al Comitato Regionale, almeno 10 giorni prima dell'apertura dei seggi regionali per l'elezione di cui al successivo art. 45, come previsto dall'art.30 comma 6 dello Statuto. Nel caso non sia costituito il Comitato le candidature dovranno essere inviate alla Segreteria federale con le stesse modalità previste nel comma successivo.
7. La candidatura può essere fatta pervenire, nei termini su indicati, con raccomandata a mano o a mezzo raccomandata A.R. purchè contemporaneamente venga inviato, in Federazione per le cariche centrali o al Comitato per le cariche regionali, un fax corredato della ricevuta di raccomandata che ne accerti l'avvenuta spedizione nei termini.

Art.43 – Incompatibilità

1. Le incompatibilità alle cariche federali sono stabilite dallo Statuto Federale, in particolare agli artt. 40, 43, 45, 53, 59 comma 5, 71, 73 comma 2, 82, 84 comma 5 e 89 comma 6 dello Statuto.
2. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per una o l'altra delle cariche assunte entro 3 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza dalla carica assunta posteriormente.
3. La dichiarazione di opzione dovrà essere presentata per iscritto **con raccomandata a mano o a mezzo raccomandata A.R.**

Art.44 – Compilazione delle liste

1. Scaduti i termini prescritti **dall'art 45 dello Statuto, comma 1**, per la presentazione della candidature alle cariche centrali, dopo che la **Segreteria Generale** ~~Commissione per la Verifica dei Poteri~~ ha accertato la regolarità delle candidature, il Segretario Generale provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.
2. Il Segretario Generale provvede a rendere pubbliche entro 5 giorni le predette liste con comunicati ufficiali **pubblicati sul sito internet federale** o con altri mezzi idonei per darne la

darne la maggiore divulgazione possibile.

3. Uguali procedure devono essere seguite dai Comitati Regionali in occasione di elezioni a cariche periferiche. Nelle regioni si dovranno nominare delle Commissioni di Verifica dei Poteri per poter accertare la regolarità delle candidature.

4. Le liste, aggiornate e definitive, verranno consegnate al Presidente delle singole Assemblee, il quale ne darà lettura in aula.

5. Copia degli elenchi dovrà essere esposta nella sala del seggio per tutto il periodo delle votazioni.

Art.45 - Elezione dei Delegati regionali degli Atleti e dei Tecnici Sportivi alle Assemblee Nazionali

1. Per la elezione dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi, saranno istituiti, presso le sedi della Federazione, del CONI o di un soggetto affiliato alla F.I.C. appositi seggi elettorali, composti da un Presidente e da due scrutatori nominati dal Consiglio o dal Delegato regionale, ed in modo da consentire la più ampia partecipazione del corpo elettorale. Le votazioni dovranno svolgersi almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea Nazionale Elettiva con modalità da consentire la più ampia partecipazione del corpo elettorale.

2. La convocazione del corpo elettorale dovrà essere effettuata almeno 20 giorni prima del

maggior divulgazione possibile.

3. Ove si riscontrasse l'inammissibilità di una candidatura la Segreteria Federale lo comunicherà tempestivamente tramite raccomandata a/r anticipata via mail o fax all'interessato, il quale potrà ricorrere tramite raccomandata a/r anticipata via mail o fax al Consiglio Federale entro il termine perentorio di tre giorni dalla ricezione della comunicazione.

4. Analogamente, negli stessi termini e con le stesse modalità, il candidato la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile ed abbia interesse a contestare l'ammissibilità di un'altra candidatura, ha diritto di presentare ricorso innanzi al Consiglio Federale

5. In caso di accoglimento del ricorso, la Segreteria Federale dovrà compilare una nota di emendamento dell'elenco dei candidati da pubblicare immediatamente sul sito internet federale

6. Uguali procedure devono essere seguite dai Comitati Regionali in occasione di elezioni a cariche periferiche. Nelle regioni si dovranno nominare delle Commissioni di ~~Verifica dei Poteri per poter~~ **con il compito** accertare la regolarità delle candidature.

7. Le liste, aggiornate e definitive, verranno consegnate al Presidente delle singole Assemblee, il quale ne darà lettura in aula.

8. Copia degli elenchi dovrà essere esposta nella sala del seggio per tutto il periodo delle votazioni.

Art.45 - Elezione dei Delegati regionali degli Atleti e dei Tecnici Sportivi alle Assemblee Nazionali

1. Per la elezione dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi, saranno istituiti, presso le sedi della Federazione, del CONI o di un soggetto affiliato alla F.I.C. appositi seggi elettorali, composti da un Presidente e da due scrutatori nominati dal Consiglio o dal Delegato regionale, ed in modo da consentire la più ampia partecipazione del corpo elettorale. Le votazioni dovranno svolgersi almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea Nazionale Elettiva con modalità da consentire la più ampia partecipazione del corpo elettorale.

2. La convocazione del corpo elettorale dovrà essere effettuata almeno 20 giorni prima del

giorno per il quale sono indette le elezioni dei delegati a mezzo affissione in bacheca presso i rispettivi Comitati o Delegazioni Regionali e presso le sedi sociali degli Affiliati alle quali verrà inviata a mezzo raccomandata semplice dagli stessi Comitati o Delegazioni Regionali. Dovranno essere allegati alla convocazione gli elenchi, redatti dalla Segreteria federale, degli Atleti e dei Tecnici Sportivi della regione in possesso dei requisiti di elettorato attivo previsto dallo Statuto agli artt.13 e 16. Si provvederà inoltre ad inviare detta convocazione a mezzo posta prioritaria:

- agli Atleti in possesso dei requisiti di elettorato attivo previsto all'art.13 dello Statuto;
- ai Tecnici Sportivi in possesso dei requisiti di elettorato attivo previsto all'art.16 dello Statuto, che risultino iscritti all'Albo e tesserati al momento della convocazione dell'Assemblea Nazionale.

3. Per eventuali ricorsi per omessa od errata attribuzione del diritto di voto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste all'art.36 del presente regolamento.

4. L'elezione dei Delegati Atleti e Tecnici Sportivi sarà operata distintamente dai tesserati aventi diritto a voto delle due categorie.

5. Ogni elettore può esprimere un solo voto e, nel caso risultino da eleggere più di un delegato, esprimere un numero di preferenze pari nel massimo alla metà dei soggetti da eleggere.

6. Nel caso in cui l'elettore assumi la qualifica di Atleta e di Tecnico Sportivo, dovrà comunicare al seggio, per iscritto, la scelta operata ed esercitare l'elettorato attivo solo per una delle sue due qualifiche.

7. Nell'occasione risulteranno eletti i Delegati Atleta e Tecnico Sportivo, in possesso dei requisiti previsti dagli artt.14, 17 e 89 dello Statuto, che avrà conseguito il maggior numero di voti.

8. In caso di parità, risulterà eletto Delegato Atleta o Tecnico Sportivo il più anziano di età.

9. Il numero dei Delegati da eleggere sarà quello stabilito dal Consiglio Federale al momento della convocazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva di inizio quadriennio. Laddove si rendano necessarie elezioni suppletive in occasione di un'Assemblea Nazionale non Elettiva il numero dei delegati da eleggere sarà quello stabilito dal Consiglio Federale al momento della convocazione

giorno per il quale sono indette le elezioni dei delegati a mezzo affissione in bacheca presso i rispettivi Comitati o Delegazioni Regionali e presso le sedi sociali degli Affiliati alle quali verrà inviata a mezzo raccomandata semplice dagli stessi Comitati o Delegazioni Regionali. Dovranno essere allegati alla convocazione gli elenchi, redatti dalla Segreteria federale, degli Atleti e dei Tecnici Sportivi della regione in possesso dei requisiti di elettorato attivo previsto dallo Statuto agli artt.13 e 16. Si provvederà inoltre ad inviare detta convocazione a mezzo posta prioritaria:

- agli Atleti in possesso dei requisiti di elettorato attivo previsto all'art.13 dello Statuto;
- ai Tecnici Sportivi in possesso dei requisiti di elettorato attivo previsto all'art.16 dello Statuto, che risultino iscritti all'Albo e tesserati al momento della convocazione dell'Assemblea Nazionale.

3. Per eventuali ricorsi per omessa od errata attribuzione del diritto di voto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste all'art.36 del presente regolamento.

4. L'elezione dei Delegati Atleti e Tecnici Sportivi sarà operata distintamente dai tesserati aventi diritto a voto delle due categorie.

5. Ogni elettore può esprimere un solo voto e, nel caso risultino da eleggere più di un delegato, esprimere un numero di preferenze pari nel massimo alla metà dei soggetti da eleggere.

6. Nel caso in cui l'elettore assumi la qualifica di Atleta e di Tecnico Sportivo, dovrà comunicare al seggio, per iscritto, la scelta operata ed esercitare l'elettorato attivo solo per una delle sue due qualifiche.

7. Nell'occasione risulteranno eletti i Delegati Atleta e Tecnico Sportivo, in possesso dei requisiti previsti dagli artt.14, 17 e 89 dello Statuto, che avrà conseguito il maggior numero di voti.

8. In caso di parità, risulterà eletto Delegato Atleta o Tecnico Sportivo il più anziano di età.

9. Il numero dei Delegati da eleggere sarà quello stabilito dal Consiglio Federale al momento della convocazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva di inizio quadriennio. Laddove si rendano necessarie elezioni suppletive in occasione di un'Assemblea Nazionale non Elettiva il numero dei delegati da eleggere sarà quello stabilito dal Consiglio Federale al momento della convocazione

<p>dell'Assemblea Straordinaria od Ordinaria non Elettiva.</p> <p>10. Per i Delegati Atleti e Tecnici Sportivi, il mandato ha la durata di quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico.</p> <p>11. Nell'ipotesi in cui il/i Delegato/i eletto/i dia le dimissioni oppure si trasferisca in una Società di competenza di un'altra regione, decade dalla carica e viene cooptato il primo dei non eletti della propria categoria. In mancanza di non eletti si procede ad una nuova elezione per l'integrazione. La durata del mandato per questi nuovi eletti o cooptati termina con il quadriennio olimpico come previsto al comma precedente per tutti gli altri delegati.</p> <p>12. Nell'ipotesi in cui il/i Delegato/i eletto/i in rappresentanza degli Atleti e Tecnici Sportivi sia/no impossibilitato/i a partecipare ai lavori assembleari, trova applicazione l'art.30 comma 6 dello Statuto federale.</p> <p>13. Nel caso in cui muti il numero dei Delegati assegnati ad un Comitato/Delegazione Regionale, in caso di aumento si farà ricorso alla cooptazione dei primi dei non eletti nel limite di cui al comma precedente, in caso di diminuzione si dovrà procedere ad una nuova elezione dei Delegati. Per la durata del mandato vedere il precedente comma 11.</p>	<p>dell'Assemblea Straordinaria od Ordinaria non Elettiva.</p> <p>10 Per i Delegati Atleti e Tecnici Sportivi, il mandato ha la durata di quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico.</p> <p>11 Nell'ipotesi in cui il/i Delegato/i eletto/i dia le dimissioni oppure si trasferisca in una Società di competenza di un'altra regione, decade dalla carica e viene cooptato il primo dei non eletti della propria categoria. In mancanza di non eletti si procede ad una nuova elezione per l'integrazione. La durata del mandato per questi nuovi eletti o cooptati termina con il quadriennio olimpico come previsto al comma precedente per tutti gli altri delegati.</p> <p>12. Nell'ipotesi in cui il/i Delegato/i eletto/i in rappresentanza degli Atleti e Tecnici Sportivi sia/no impossibilitato/i a partecipare ai lavori assembleari, trova applicazione l'art.30 comma 4 dello Statuto federale.</p> <p>13. Nel caso in cui muti il numero dei Delegati assegnati ad un Comitato/Delegazione Regionale, in caso di aumento si farà ricorso alla cooptazione dei primi dei non eletti nel limite di cui al comma precedente, in caso di diminuzione si dovrà procedere ad una nuova elezione dei Delegati. Per la durata del mandato vedere il precedente comma 11.</p>

